

debbasi ritenere valida, sempre che l'Autorità giudiziaria, su richiesta della parte lesa, non creda annullarla o restringerne le condizioni negli equi limiti suggeriti dalle circostanze ⁽¹⁶²⁵⁾.

285. - *Applicazione analogica dell'art. 4 della convenzione di Bruxelles del 1910 sull'assistenza in mare e delle leggi derivate.* — Consideriamo ora il secondo caso: cioè, se ricorrendo gli estremi dell'assistenza e salvamento in mare, possa il pilota pretendere, a prescindere da ogni precedente patto, su richiesta posteriormente fatta all'autorità giudiziaria competente, il compenso che la legge (14 giugno 1925) dà a quest'ultima potere di accordare, sulla base degli elementi di fatto elencati dall'art. 8.

Non vi è, al riguardo, nella nostra legislazione alcun precepto che neghi al pilota un siffatto diritto. Vi sono, anzi, delle disposizioni che lasciano supporre il contrario; tali:

1°) l'art. 3 regol. detta che « nella mercede stabilita per il pilotaggio è compresa anche la remunerazione per la direzione dell'ormeggio, ». Per via d'esclusione è, perciò, da dedursi che non vi sia compresa l'indennità di assistenza, essendo il pilotaggio prestazione da questa diversa;

2°) l'art. 9 dello stesso prescrive che il capitano deve corrispondere un *adeguato compenso* quando abbia richiesto il concorso del galleggiante dei piloti nelle operazioni di ormeggio. Perchè, allora dovrebb'essere rifiutata un'indennità di assistenza nelle operazioni di salvamento ?;

3°) gli art. 11 e 12 del regol. elencano alcuni casi, estranei all'assistenza, e che pur danno diritto al pilota di richiedere una mercede superiore a quella stabilita dalle tariffe.

A queste tre considerazioni si potrebbe opporre che esse avrebbero, tutt'al più, l'efficacia di far accordare al pilota salvatore una remunerazione superiore alla normale, non mai una vera e propria indennità di assistenza. Avremmo allora ragione

(1625) Ciò che si è detto vale anche per la legislazione estera: così, ad esempio, per quella francese, essendo che l'art. 44 del decreto del 1806 può dirsi sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1916 sull'assistenza. Cfr. in tal senso A. BRUNETTI, *loc. cit.*